



**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**  
**SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2197/2022**

tra

*Parte\_1*

**ALLEVATORI DEL LUPO ITALIANO**

ATTORE

e

*CP\_1* **CORTESI**

CONVENUTO

Oggi **18 febbraio 2026** ad ore **10.00** innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:

Per *Controparte\_2* l'avv.  
BACILLIERI MASSIMILIANO, oggi sostituito dall'avv. CAROL GIORDANI

Per *CP\_3* l'avv. FARNETI MORENA

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa come da note del 9.1.26

Parte convenuta precisa come da note del 9.1.26.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice  
dott. Maria Cecilia Branca



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**  
**SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2197/2022** promossa da:

**Controparte\_2** (C.F. **P.IVA\_1**), con il patrocinio dell'avv. BACILLIERI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACILLIERI MASSIMILIANO

ATTORE

contro

**CP\_3** (C.F. **CodiceFiscale\_1**), con il patrocinio dell'avv. FARNETI MORENA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FARNETI MORENA

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

*“... in via principale, nel merito:*

- accertare e dichiarare la responsabilità per l'inadempimento del contratto di affidamento per i fatti esposti in narrativa, e per l'effetto condannare **CP\_3** all'esatto adempimento dell'obbligo di restituzione dell'esemplare di **CP\_2** denominato “Debby”, RAU n. 2056ABI, all' **Controparte\_2** **Controparte\_4***

*Con vittoria di compensi, oltre anticipazioni, rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, 4% c.p.a. e I.V.A. in misura di legge.*

- In via istruttoria:*

*Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati a prova diretta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. d.d. 24.03.2023, non ammessi con ordinanza d.d. 12.12.2023 e, nello specifico, nella prova per testi, sui capitoli nn. 3, 5 e 6, a mezzo dei testimoni ivi indicati”.*

**Per parte convenuta:**

*“In via preliminare*

*Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163 cpc.*

*In via riconvenzionale*

*Accogliere la domanda di accertamento della proprietà del cane lupo italiano denominato Debby n. RAU 2056ABI microchip 380260080198539, e, per l'effetto, dichiarare che la Sig.ra CP\_3 è legittima proprietaria del medesimo. Con ogni conseguenza di legge.*

*In via principale*

*Rigettare la domanda avversaria e, per l'effetto, disporre che il cane rimanga nella piena disponibilità della Sig.ra CP\_3*

*Il tutto, in ogni caso, con vittoria integrale delle spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge”.*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato

Parte\_2

(in seguito, per brevità, “attore” o “CP\_5”) conveniva in giudizio CP\_3 al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.

A sostegno delle proprie domande esponeva:

- il 20.4.2013 CP\_3 chiedeva di essere riconosciuta quale socio di CP\_5 ompilando l'apposito modulo (doc. 1 e 2);
- avanzando apposita richiesta (doc. 4), conformemente a quanto previsto dallo statuto di CP\_5 doc. 3), la CP\_3 otteneva in affidamento un esemplare di lupo italiano denominato “Debby”, RAU n. 2056ABI (doc. n. 5);
- l'affidamento avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e, precipuamente, con l'esclusiva finalità di salvaguardare, conservare e migliorare la purezza della razza;
- la CP\_3 assumeva comportamenti confliggenti con il predetto fine e dunque veniva esclusa dall'Associazione nel giugno 2019 (doc. 7);
- da ciò derivava l'obbligo di restituire l'animale affidato, rispetto al quale la convenuta era palesemente inadempiente.

Si costituiva in giudizio CP\_3 chiedendo il rigetto delle domande sulla base delle seguenti eccezioni:

- difetto di giurisdizione del giudice ordinario a fronte di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di

CP\_5

- infondatezza di qualsiasi allegazione relativa all'inadempimento alla Cortesi degli obblighi contrattuali e statutari;
- diritto di proprietà della CP\_3 dell'esemplare denominato "Debby";
- nullità del modulo di affido sottoscritto dalla CP\_3 e predisposto da CP\_5

La causa veniva istruita mediante prova per testi e, all'esito, veniva rinviata per gli incumbenti ex art. 281 sexies c.p.c.

La domanda di parte attrice e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

### **Sulle eccezioni di nullità della citazione e di difetto di giurisdizione.**

È infondata l'eccezione – peraltro meramente generica – di nullità dell'atto di citazione.

La citazione è viceversa chiara, precisa, ben argomentata relativamente a petitum e causa petendi, tanto da avere reso possibile, per la convenuta, articolare la propria difesa nel merito. Non si ritiene, pertanto, di dovere argomentare ulteriormente.

In secondo luogo, e sempre in via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale a fronte di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto dell'Associazione.

Posto che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla domanda di CP\_5 olta alla restituzione dell'esemplare di lupo italiano "Debby", RAU n. 2056ABI, affidato alla Cortesi e che, dunque, giurisdizione e competenza devono essere valutati in base a *questa* domanda, l'eccezione è infondata per svariati motivi.

Anzitutto la domanda di restituzione formulata da parte attrice si basa sulla circostanza dell'avvenuta esclusione della CP\_3 "dalla compagine sociale" di CP\_5 doc. 6 parte convenuta).

La delibera è stata assunta dal Consiglio Direttivo di CP\_5 n data 7.1.2021 ed è stata comunicata alla Cortesi in data 12.2.2021 (doc. 11 parte convenuta, rispetto al quale le contestazioni della CP\_3 si mostrano assolutamente generiche), pertanto la delibera rientra nel chiaro tenore dell'art. 20 dello Statuto, che testualmente recita:

## ARTICOLO 20 COLLEGIO ARBITRALE

**L'articolo richiede regolamento interpretativo per le questioni di seguito elencate**

- 1. In caso di contenzioso tra uno o più Soci e l'Associazione in merito alla interpretazione di delibere e/o disposizioni dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, o del Consiglio Direttivo, o del Comitato Esecutivo o, infine, del Delegato Regionale, o tra i Soci stessi, poiché non è previsto nello Statuto un Collegio dei Probiviri appositamente eletto, viene nominato, per l'occasione, un "Collegio Arbitrale" costituito da tre membri di cui due scelti tra le parti in causa (soci o direttivo che sia) ed uno scelto di comune accordo tra le parti che presiede il Collegio stesso. I Soci coinvolti nel contenzioso, possono farsi rappresentare da un socio, un legale o un tecnico di loro fiducia a proprie spese.**

Dunque, qualora la Cortesi avesse voluto impugnare la delibera o contestarne il contenuto avrebbe dovuto adire il Collegio Arbitrale, come peraltro espressamente rammentato nella delibera di esclusione.

Viceversa, la Cortesi né ha adito nei termini il Collegio Arbitrale né ha in questa sede espressamente impugnato la delibera di esclusione, come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate.

Conseguentemente la convenuta è da ritenersi esclusa da CP\_5 con la conseguenza per cui non ricorre alcuna delle due ipotesi tassative per le quali l'art. 20 prevede il deferimento al collegio arbitrale.

Viceversa, il presente giudizio – che dunque non riguarda lo status di socio – è volto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di restituzione conseguente all'esclusione e tale essendo il perimetro della presente pronuncia è infondata l'eccezione della convenuta.

### **Sull'affidamento di "Debby", RAU n. 2056ABI.**

Posto che la convenuta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, conserva la disponibilità dell'esemplare di lupo italiano sopra identificato come "Debby", è necessario chiarire il titolo giuridico sul quale si fonda detta disponibilità e se, dunque, la CP\_3 possa o meno essere riconosciuta quale "proprietaria" dell'animale.

Dall'esame della documentazione in atti la risposta non può che essere negativa: CP\_3 ha la disponibilità di Debby in quanto alla stessa affidata da CP\_5 non essendovi stata alcuna interversione della disponibilità in proprietà.

Questi i motivi.

Anzitutto in data 17.3.2013 la CP\_3 ha sottoscritto il modulo di affidamento (doc. 4 parte attrice), con il quale si è resa disponibile a ricevere un esemplare di lupo italiano al fine di "riproduzione e, se mi riesce, addestramento soccorso e ricerca". Con la richiesta e in caso di esito positivo della richiesta la CP\_3 si è, inter alia, impegnata a:

- 1) accudire, mantenere, curare ed educare il cucciolo avuto in affidamento occupandosi in modo particolare, fin dai primi tempi dell'affidamento, della sua socializzazione con gli altri animali e con la persona sia di famiglia che estranei con cui viene in contatto;
- 2) far registrare il cucciolo nel Comune di residenza e far applicare dal veterinario il microchip sottocutaneo per l'identificazione;
- 3) addestrare il cane "Lupo Italiano", sotto la guida di istruttori qualificati, per scopi di pubblica utilità assumendosene oneri e costi;
- 4) a partecipare con il cane "Lupo Italiano" in affidamento ai raduni ed alle attività promozionali e di studio promosse dall'A.A.A.L.I.;
- 5) acconsentire agli accoppiamenti secondo le indicazioni dell'A.A.A.L.I., ai fini di conservare in purezza la razza e ove possibile migliorarla;
- 6) allevare la cucciolata a proprie cure e spese, provvedendo alla sverminazione e alle prime vaccinazioni ed all'impianto del libretto sanitario, per il tempo necessario affinché A.A.A.L.I. possa dar luogo all'affidamento dei cuccioli, dopo il loro svezzamento e non oltre i due mesi dalla nascita;
- 7) contribuire alle spese, di cui al punto "6" precedente, sostenute dall'Affidatario della femmina che ha partorito (contributo da corrispondere all'atto dell'affidamento);
- 8) notificare immediatamente ad A.A.A.L.I. tutte le variazioni inerenti il cane "Lupo Italiano" in affidamento;
- 9) consentire che l'A.A.A.L.I. affidi ad altro Socio, qualunque stadio di età, il cane "Lupo Italiano" avuto oggi in affidamento nel caso che non possa o non intenda più occuparsene o che, per qualsiasi motivo, receda dall'A.A.A.L.I. (Regolamento Interno Applicativo dello Statuto A.A.A.L.I. art. 5 paragrafi a,b,c,d,e, e nota 1)
- 10) premesso che l'affidamento deve intendersi a tempo indeterminato, accettare che, in caso di accertata grave inadempienza degli obblighi qui assunti volontariamente e, soprattutto, in caso di violazione della legge sul maltrattamento degli animali (legge 20 luglio 2004 n° 189), a parte le conseguenze penali che ne dovessero derivare, l'A.A.A.L.I. revochi l'affidamento del cane "Lupo Italiano" chiedendo contestualmente il risarcimento di eventuali danni, da quantificare nelle sedi opportune, subiti dal cane "Lupo Italiano" e dall'immagine dell'A.A.A.L.I. stessa;
- 11) riconoscere ed accettare che in caso di controversie il foro competente sarà quello del Tribunale della sede dell'A.A.A.L.I..

è evidente che i punti 9 e 10 non sono diversamente interpretabili: l'esemplare affidato non diventa di proprietà dell'affidatario, dovendo essere restituito in tutti i casi in cui sia disposta la revoca dell'affidamento.

Ciò è peraltro ribadito nel provvedimento di affidamento del 7.7.2013 (doc. 5 parte attrice).

La CP\_3 dunque, ad oggi, non ha titolo per detenere l'esemplare a lei affidato ed è obbligata alla restituzione ad CP\_5 on essendo proprietaria dello stesso.

Né può accogliersi l'eccezione di nullità dell'atto di affidamento in quanto non prevederebbe obblighi in capo ad CP\_5 a solo ed esclusivamente in capo alla Cortesi: la convenuta ha chiesto di ottenere l'affidamento dell'esemplare e l'associazione (che ha titolo giuridico valido per disporne) ha concesso l'affidamento a determinate condizioni.

Alcuna patologia può derivare dalla conclusione di un accordo di tal fatta.

Né vale per ritenere la Cortesi proprietaria l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe Canina e l'inserimento del microchip: si tratta invero di obblighi assunti dalla Cortesi quale affidataria, come espressamente previsto dal punto 2 del modulo di affidamento.

A differenza, poi, di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, il venir meno dell'affidamento

comporta la restituzione dell'animale a parte attrice a fronte di quanto previsto dall'art. 6 dello statuto vigente (doc. 7 parte attrice), in base al quale *“per i Soci Fondatori e Ordinari, che il Consiglio Direttivo abbia dichiarato decaduti o esclusi nei casi previsti dai commi “c”, “d” ed “e”, si applica quanto stabilito al secondo comma del punto “b” (dimissioni volontarie) per quanto riguarda il o i cani “ CP\_2 ” in affidamento e di cui abbiano la materiale disponibilità ovvero viene contestualmente revocato l'affidamento del o dei cani “ CP\_2 ”, di cui viene a perdere la materiale disponibilità, e gli stessi cani “ CP\_2 ”, di concerto con l'Ufficio Centrale che ne informerà le competenti autorità, saranno riaffidati ad un nuovo affidatario”*.

Dunque, la Cortesi deve restituire l'animale a parte attrice e poi questa si occuperà del nuovo affidamento.

Quanto esposto determina l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni prospettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie le domande di parte attrice;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- 3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta alla restituzione all'Associazione degli Affidatari *Controparte\_2* *Controparte\_4* . dell'esemplare di *CP\_2* denominato “Debby”, RAU n. 2056ABI;
- 4) Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compenso, Euro 579,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.

Forlì, 18 febbraio 2026

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca